REPUBBLICA ITALIANA

313 del 3/01/13

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 1 COORDINAMENTO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO – RECLUTAMENTO DEL PERSONALE – RUOLO UNICO DELLA DIRIGENZA E BANCHE DATI
U.O. 2 "MOBILITA', TRASFERIMENTI, COMANDI, ASSEGNAZIONI DELLE RISORSE UMANE".
Viale Regione Siciliana 31 – 90135 PALERMO
Fax 091 7073470

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
31 DIC. 2012
POSTA IN ARRIVO

PROT/G/2012/ 173386 del 27 DIC. 2012

Oggetto : Art. 1 bis della legge regionale 16 gennaio 2012, n.9, introdotto dall'art.11, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2012, n.26.
Informativa preventiva - individuazione criteri generali mobilità d'uffico infra-dipartimentale.

ALLE SEGRETERIE REGIONALI DELLE OO.SS.
CGIL FP – CISL FPS – UIL FPL – SADIRS CISAS – COBAS/CODIR – UGL – SIAD – DIRSI
LORO SEDI

AI DIRIGENTI GENERALI PREPOSTI ALLE STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE, UFFICI EQUIPARATI, UFFICI SPECIALI E UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LORO SEDI

E P.C. ALL'ASSESSORE REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SEDE

ALL'AREA AFFARI GENERALI
SEDE

L' Art. 1 bis della legge regionale 16 gennaio 2012, n.9, introdotto dall'art.11, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2012, n.26 – recante: Mobilità interna – prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
La norma, nell'ambito dell'esercizio del potere datoriale di cui all'art. 2103 del codice civile, attribuisce all'Amministrazione regionale l'individuazione dei criteri generali, oggetto d'informativa preventiva ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Questo Dipartimento, nell'ambito delle competenze ascritte al medesimo in materia di mobilità del personale regionale, al fine di dare compiuta e uniforme attuazione alle previsioni di cui alla normativa citata, individua i seguenti criteri generali oggetto della presente informativa, da utilizzare per la mobilità d'ufficio infra-dipartimentale.

La mobilità d'ufficio è disposta a prescindere dalla produzione di istanze specifiche da parte del personale interessato.
Per mobilità infra-diparimentale si intende la mobilità operata all'interno dei Dipartimenti regionali e Uffici equiparati, Uffici Speciali, e Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

Il sistema di mobilità interna del personale dipendente è conforme ai principi di trasparenza, efficienza ed economicità nella gestione delle risorse umane.

La mobilità interna infra-dipartimentale è attivata in presenza dei seguenti motivi :
- razionalizzazione nell'impiego del personale e flessibilità degli organici, finalizzata alla migliore utilizzazione delle risorse umane, in rapporto all'organizzazione dei Servizi e delle Unità Operative interne al Dipartimento o Ufficio equiparato o speciale, alle esigenze emergenti nell'attività amministrativa e agli obiettivi attribuiti annualmente ai Dirigenti, nonché al più efficace funzionamento dell'amministrazione;
- valorizzazione della professionalità del dipendente;
- progetti di innovazione organizzativa e/o tecnologica.

I Dirigenti preposti alle strutture di cui sopra, laddove ricorrano le esigenze presupposte all'attivazione della mobilità in argomento, esperito previamente il ricorso alla mobilità volontaria, procedono a disporre la mobilità d'ufficio in conformità ai criteri generali di seguito enunciati.

I Dirigenti di cui sopra, fermo restando la preliminare valutazione della specifica professionalità posseduta dal dipendente in relazione al posto da ricoprire (esperienza maturata anche a seguito di specifici corsi formativi, titolo di studio posseduto e valutazione complessiva del curriculum del dipendente), sentiti i Dirigenti ed i dipendenti interessati, effettuano il trasferimento d'ufficio sulla base dei seguenti criteri da applicare in concorso gli uni con gli altri:

A. Carico familiare
B. Anzianità di servizio
C. Età anagrafica

In caso di trasferimento in luogo di residenza diversa da quella anagrafica si considererà l'ulteriore criterio relativo alla distanza della nuova sede di lavoro dal luogo di residenza anagrafica del dipendente.

Di tali atti deve essere data contestuale comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale per l'aggiornamento del fascicolo del dipendente e delle banche dati.

Salvo che non avvenga a domanda su base volontaria, i dipendenti invalidi assunti obbligatori o riconosciuti in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 e ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10/2000 non sono soggetti a mobilità d'ufficio.

Il Dirigente Generale
(BOLOGNA)